



Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019–2022

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla
protezione dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 2018³,

decreta:

Art. 1

¹ È autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

Art. 2

¹ I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF), 118,34 milioni di franchi;
- b. contributi al Fondo multilaterale per l'ozono del Protocollo di Montreal, 13,54 milioni di franchi;
- c. contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF, 13,15 milioni di franchi;
- d. esecuzione del credito quadro, 2,8 milioni di franchi.

² Nel periodo 2019–2022 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i crediti d'impegno destinati al Fondo multilaterale per l'ozono, ai Fondi per il clima e all'esecuzione.

¹ RS 101

² RS 814.01

³ FF 2018 4991

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.